



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Pesaro e Urbino

Bollettino Notiziario 1.26

Anno XXVII – GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – 2026

EDITORIALE

Bollettino Notiziario
Periodico bimestrale
dell'Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Pesaro
e Urbino.

Direttore Responsabile
Dott. Paolo Maria Battistini

Redazione
Adanti Claudio
Amico Donatella
Barocci Giuseppe
Bartolucci Dario
Battistini Paolo Maria
Cesaroni Franco
Collina Patrizia
De Angelis Chiara
Del Gaiso Giovanni
Falorni Enrico
Generali Glauco
Genga Gino
Martinelli Daniele
Monterisi Carlo
Pantanelli Silvia
Ragni Giorgio
Ricchiuti Mauro Sergio
Scattolari Gabriele
Tonelli Lisa

In questo numero:

- Editoriale
- News
- Agenda
- Pagina Odontoiatrica

Per maggiori
informazioni visita il
nostro sito web:
www.omop.it

Per segnalare un evento
scrivi alla redazione:
segreteria@omop.it

L'articolo 60 della legge 182 del 02/12/2025 prevede misure di semplificazione per promuovere l'erogazione di servizi in farmacia.

Pertanto, con il riconoscimento della "Farmacia dei Servizi" tale legge ha ampliato e di molto le prestazioni che si possono eseguire in farmacia prevedendo addirittura spazi separati dal luogo dove vengono dispensati i farmaci. E' stato consentito quindi alle farmacie oltre alla misurazione della pressione arteriosa, già in atto da tempo, di eseguire tutta una serie di nuove prestazioni: analisi ematochimiche, somministrazione di vaccini a soggetti di età non inferiore a 12 anni rientranti nel Piano di Prevenzione Vaccinale (quindi non solo antinfluenzali e anti Sars-Cov 2), alcuni test diagnostici che prevedono prelievi di campioni biologici (a livello nasale, salivare, orofaringeo) la scelta da parte dei pazienti del MMG e del PLS tra quelli convenzionati con il SSN, elettrocardiogrammi e altre diagnostiche cardiologiche refertate poi dai servizi di telemedicina.

Queste prestazioni verranno rilasciate dalle farmacie solo dietro richiesta con specifico quesito diagnostico del medico di medicina generale ai pazienti con esenzione altrimenti le farmacie stesse non potranno richiedere il dovuto rimborso alla Regione e potranno invece eseguire "a pagamento" e senza richiesta del medico, gli esami ai pazienti non esenti non essendo tra l'altro abilitate a riscuotere i tickets. Attualmente queste prestazioni sono limitate ma da notizie provenienti dalla regione sembra che i budget a disposizione stiano aumentando, per cui da una parte saranno di gran lunga più numerose le richieste dei pazienti ai loro medici con il solito incremento della burocrazia e soprattutto dei contenziosi con gli stessi che pretenderanno dai medici l'esame senza motivo e si amplieranno le prestazioni a pagamento con conseguente alto gradimento da parte dei titolari di farmacie.

I sindacati dei Mmg, visto quanto ottenuto dai farmacisti, sono riusciti ad integrare l'accordo integrativo regionale con apposite richieste: dovranno anzitutto inviare alla Direzione Amministrativa della AST la manifestazione di una disponibilità a svolgere prestazioni diagnostiche ai sensi del comma 1 di tale recente accordo. Tali prestazioni consistono nel Monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa, Elettrocardiogramma dinamico, Fotografia del Fundus Oculi, Analisi, Ecocolordoppler vasi epiaortici, Ecocolordoppler arterioso arti inferiori, Elettrocardiogramma, Spirometria semplice. Tali prestazioni saranno remunerate dalla AST al Mmg previa rendicontazione. Attualmente, ma in attesa di eventuali nuove ulteriori integrazioni dell'AIR, tali prestazioni potranno essere svolte unicamente dai Medici Convenzionati nei confronti di pazienti con specifiche patologie (diabete mellito e ipertensione arteriosa) con cadenze determinate. Anche gli infermieri hanno tentato in alcune regioni italiane con il progetto pilota sulla autonomia differenziata di invadere il campo medico. In questo caso però la Fnomceo giustamente ha preteso che venisse specificato che ci sono attività consentite e riservate solo a soggetti iscritti agli albi. Al momento l'abbiamo spuntata anche se l'iter del progetto è ancora in fase iniziale e ci vorrà tutta la nostra forza per evitare che altre figure compiano atti medici.

Come avrete capito la situazione è tutt'altro che semplice. Siamo costantemente costretti, invece che cercare di collaborare a lottare contro le altre professioni sanitarie che si vogliono appropriare senza il minimo scrupolo di alcuni aspetti importanti del nostro mestiere. Confidiamo nella Federazione Nazionale degli Ordini nei singoli Ordini e nei nostri sindacati sperando che abbiano la forza giusta per difendere la nostra professione.

Il Presidente

Dott. Paolo Maria Battistini

Agenda

CORSI ECM-FAD PROMOSSI DA ENPAM

**FIBROMIALGIA: VERSO
DIAGNOSI, TERAPIA E
PREVENZIONE**
ECM: 16 CREDITI
Corso gratuito
Scadenza 31/01/2027
Per ogni informazione
attinente al corso scrivere a
alice.giordano@hsanmartino.it
Per iscriversi al corso
consultare
<https://www.eduiss.it/login/index.php>

**I SINTOMI RESPIRATORI: UNA
GESTIONE
TRANSDISCIPLINARE**
ECM: 15 CREDITI
Corso gratuito
Scadenza: 31/12/2026
Informazioni: Lingo
communications srl, tel.
081.020.1206, email
ecm@lingomed.it.
Per tutti i dettagli e per
iscriversi al corso consultare
questa pagina [LINGO
COMMUNICATIONS S.R.L.](http://LINGOCOMMUNICATIONS.S.R.L)

**PREPARAZIONE ALLA
GESTIONE DI EMERGENZE
SANITARIE DI NATURA
INFETTIVA**
ECM: 20,8 CREDITI
Corso gratuito
Scadenza: 22/09/2026
Informazioni: scrivere a
formazione.fad@iss.it

**TRATTARE LA PSORIASI
OGGI**
ECM: 12 CREDITI
Corso gratuito
Scadenza: 31/12/2026
Informazioni: Ecmclub Srl, tel.
02.3669.2890,
e-mail info@axenso.com
Per tutti i dettagli e per
iscriversi al corso consultare
questa pagina ecmclub

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI

Come disposto dall'art. 4 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino ha deliberato di indire l'Assemblea Ordinaria degli iscritti che avrà luogo martedì 21 aprile 2026 alle ore 07,00 in prima convocazione e

**MERCOLEDÌ 22 APRILE 2026 ALLE ORE 19,00
IN SECONDA CONVOCAZIONE**

(è prevedibile che l'Assemblea sarà valida in 2^a convocazione)

presso la Sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pesaro e Urbino

Galleria Roma, scala D - Pesaro (PU)

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Relazione morale del Presidente dell'Ordine di Pesaro e Urbino;
- 2) Saluto del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri;
- 3) Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo 2025;
- 4) Eventuale approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2025;
- 5) Varie ed eventuali.

Si ricorda che l'Assemblea in prima convocazione è valida se interviene almeno 1/4 degli iscritti; in seconda convocazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti (presenti o rappresentati per delega), purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.

Ai fini organizzativi è necessario dare conferma della eventuale partecipazione (all'indirizzo mail segreteria@omop.it). I Colleghi impossibilitati a partecipare sono pregati di delegare un altro Collega (che non potrà ricevere più di due deleghe, art. 24 del DPR 221/50), inviando il seguente tagliando a mezzo PEC all'indirizzo dell'Ordine segreteria.pu@pec.omceo.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea, allegando documento d'identità del delegante, oppure consegnandolo direttamente il giorno dell'Assemblea, firmato in originale e corredato di fotocopia del documento di identità del delegante.

N.B.: Si comunica che il bilancio sarà depositato presso la Segreteria dell'Ordine 15 giorni prima della data dell'Assemblea ed è consultabile previa richiesta.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Maria Battisti

TAGLIANDO PER DELEGA

Il sottoscritto Dott./Prof.

DELEGA

a rappresentarlo, nell'Assemblea Ordinaria dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino che si svolgerà in prima convocazione martedì 21/04/2026 ore 7.00 e in seconda convocazione mercoledì 22/04/2026 ore 19.00

Dott./Prof.

Data.....

(firma)

NEWS

CORSI PER ODONTOIATRI

SABATO 21 MARZO 2026

SALA CONFERENZE
AZIENDA AGRARIA
GUERRIER
DALLE ORE 08,30 ALLE
ORE 13,00

PRIMA GIORNATA DELLA
SERIE: DENTIS-
ODONTOS IN VERITAS:
Strategie e mininvasività
nelle riabilitazioni
protesiche: 40 anni di
esperienza Relatore Dott
Mauro Fradeani

a Seguire degustazione
vini cantine Guerrieri
Relatore Sommelier
Professionista Enologa
Dott.ssa Francesca Granelli
Max 40 partecipanti

PER INFORMAZIONI:
SIMONA DURPETTI
TEL 3395735921
EMAIL: durpetti@sidexis.it

SABATO 21 MARZO 2026

SALA CONFERENZE
AZIENDA AGRARIA
CANTINE GUERRIERI
DALLE ORE 14,30 .18,30

TITOLO: IL LASER A
DIODI NELLA PRATICA
CLINICA
ODONTOIATRICA E
SICUREZZA SU LASER

Relatori Dott Benito
Capobianco e
Dott.ssa Martina Iacco

a Seguire degustazione vini
cantine Guerrieri:
Relatore Sommelier
Professionista Enologa
Dott.ssa Francesca Granelli
Max 40 partecipanti

Per informazioni Dentalica
spa

corsi@dentalica.com
TEL 3428409021

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER VIA TELEMATICA

Tutti i medici, compresi i liberi professionisti, sono tenuti a rilasciare certificazioni di malattia per via telematica solo sulla base di dati anamnestici e clinici direttamente constatati (art. 24 Codice di Deontologia Medica).

Sul piano normativo, l'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che:

- per assenze per malattia superiori a 10 giorni, e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, la giustificazione dell'assenza può avvenire esclusivamente tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN;
- Il medico libero professionista può rilasciare certificazione telematica di malattia al paziente unicamente se la prognosi sia inferiore a 10 giorni (anche se lavora in una clinica convenzionata con il SSN)

L'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, prevede, altresì, che "L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica, costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, la decadenza dalla convenzione. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere pertanto sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Per i medici dipendenti e convenzionati SSN l'uso della procedura telematica è obbligatorio ed è specificamente sanzionato; per i liberi professionisti la normativa non prevede una sanzione specifica in caso di mancato utilizzo della modalità telematica pur permanendo l'obbligo di trasmissione per via cartacea.

Di seguito le categorie esentate dall'obbligo di invio di certificazione per via telematica:

- Forze Armate, Corpi Armati dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Personale di alcune carriere della Pubblica Amministrazione, come magistrati, personale diplomatico, prefettizio e dirigenziale penitenziario, e personale di autorità di vigilanza (CONSOB, AGCM).

L'articolo 58 della legge 182 del 02/12/2025 prende in esame le certificazioni mediche rilasciate in telemedicina. Tale articolo chiarisce che al medico verranno applicate sanzioni disciplinari in caso di false attestazioni o certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina nel caso in cui queste riguardino dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Pertanto, nel caso in cui venga riconosciuta dal giudice la falsità di dette certificazioni non direttamente constatate oltre alle pene previste dalla legge comporta per il medico certificatore la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o convenzionato con il SSN, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Quindi attenzione a rilasciare certificazioni in telemedicina senza che queste siano state direttamente constatate

> OFFRO

Odontoiatra specializzato in conservativa, endodonzia e protesi dentaria offre collaborazione professionale presso studi dentistici.

Per informazioni:
Dr.ssa Corzani B.
Tel. 3202795073

DIETA CON PSICOFARMACI PER DIMAGRIRE: UN MEDICO PRESCRIVE ANCHE XANAX E PROZAC

Il Presidente dell'Ordine: " Così si rischia anche di violare il codice etico"

("IL RESTO DEL CARLINO" DEL 08/03/2026)

Alt alle scorciatoie per dimagrire. È il chiarimento che arriva dal dottor Paolo Maria Battistini, presidente provinciale dell'Ordine dei medici: «Negli ultimi tempi si è fatta strada l'idea, anche da parte di operatori non medici, che alcuni farmaci antidepressivi o ansiolitici o preparazioni galeniche possano essere usati come scorciatoia per dimagrire, come presunti acceleratori del metabolismo tiroideo da affiancare alle diete ipocaloriche, e molti pazienti si rivolgono al medico per ottenerne la prescrizione. È necessario dirlo con chiarezza: al momento non esistono evidenze scientifiche che giustifichino l'impiego di questi medicinali allo scopo di perdere peso. Questa mancanza di prove scientifiche è decisiva anche sul piano deontologico». «L'articolo 13 del Codice di deontologia medica – prosegue Battistini – richiede che ogni prescrizione medica sia fondata su una diagnosi circostanziata o su un fondato sospetto diagnostico e su evidenze documentate di efficacia, sicurezza e appropriatezza dell'uso del farmaco. Ne consegue che prescrivere antidepressivi o ansiolitici con la sola finalità di favorire il dimagrimento, in assenza di specifiche indicazioni cliniche, non può considerarsi conforme ai doveri professionali del medico.

Alcuni antidepressivi, così come gli ansiolitici, hanno indicazioni terapeutiche specifiche e ben definite: sono medicinali che agiscono sul sistema nervoso centrale e che comportano potenziali effetti collaterali e interazioni, da valutare con grande attenzione. Prescriverli a soggetti che non presentano un quadro clinico specifico o altre condizioni per cui tali farmaci siano realmente indicati, con il solo obiettivo di favorire il dimagrimento, significa esporsi al rischio di violare i principi dell'articolo 13».

«Usare un farmaco per indicazioni non presenti nel foglietto illustrativo non è una scelta neutrale: è un problema di etica contrario alla professione di medico. Il medico ha il dovere deontologico di non compiacere richieste prive di base scientifica, di non promuovere scorciatoie farmacologiche alla perdita di peso e di non adottare né diffondere pratiche terapeutiche che non siano sostenute da adeguata documentazione valutabile dalla comunità scientifica e dalle autorità competenti. In conclusione, l'impiego di antidepressivi, ansiolitici, estratti di ormoni tiroidei fino anche ai farmaci antidiabetici come semplici coadiuvanti di diete dimagranti, in assenza di specifiche e comprovate indicazioni cliniche, non è deontologicamente corretto»

INTERVISTA AL PRESIDENTE

Giovedì 5 marzo 2026, il Presidente ha rilasciato un'intervista a Radio Fano.

Tra i vari argomenti affrontati, la giornalista ha chiesto un parere sui vari articoli di stampa riguardanti il Dott. Claudio Cicoli, Direttore di Unità Operativa Complessa. Il Presidente come potrete ascoltare ha preso le difese del proprio iscritto in quanto, a suo parere, non c'è stata alcuna attività di promozione del privato a discapito del pubblico e soprattutto non c'è violazione del codice deontologico

Di seguito il link per ascoltare l'intervista completa:

<https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fv%2F1DzGP8xRok%2F%3Fmibextid%3DwwXlfr&e=b7d9557b&h=8c12f0f0&f=y&p=y>

AGENDA

AGGIORNAMENTI ECM

Spostamento crediti dal triennio 2023/2025 al triennio 2020/2022 (entro il 30/06/2026) e crediti compensativi

Come ricordato più volte, il 31 dicembre 2025 è terminata la possibilità di acquisire i crediti mancanti per rendere certificabile il triennio 2020/2022. A questo punto, quindi, fino al 30 giugno 2026 sarà solamente consentito spostare i crediti necessari dal triennio 2023/2025 al triennio 2020/2022. **Consigliamo di attendere almeno fino a marzo per procedere con gli spostamenti: entro tale termine infatti il Co.ge.a.p.s. caricherà i crediti dei corsi conclusi il 31 dicembre 2025 e di conseguenza la vostra area personale sarà aggiornata e completa.**

Come spostare i crediti dal triennio 2023/2025 al triennio 2020/2022 Entrare nella propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/login/> - Autenticarsi con Spid o CIE- Cliccare sulla voce "SPOSTAMENTO CREDITI"- Scegliere i trienni di riferimento: DAL 2023/2025 AL 2020/2022- Selezionare i crediti che hanno la dicitura "spostabili"**ATTENZIONE! LA SCELTA SARA' IRREVOCABILE!!! - Si consiglia di calcolare con attenzione il numero ed il tipo di crediti da spostare per non lasciare in deficit il triennio 2023/2025.**A questo punto il sistema ricalcolerà automaticamente i crediti dei due trienni.

Come spostare solo i crediti sulla radioprotezione dal triennio 2023/2025 al triennio 2020/2022

Chi risultava già certificabile nel triennio 2020/2022 ha comunque avuto la possibilità di conseguire crediti in materia di Radioprotezione durante il triennio 2023/2025 per sopperire al debito in tale materia. Seguendo lo stesso procedimento soprariportato, il sistema consentirà lo spostamento dei soli crediti in materia di Radioprotezione (gli unici con la dicitura "spostabili") dal triennio 2023/2025 al triennio 2020/2022.

Crediti Compensativi

Esiste un'ulteriore possibilità per i professionisti sanitari che hanno un debito formativo nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022 di appianare finalmente il debito: maturare crediti compensativi fino al 31/12/2028. Ma cosa significa?1) I professionisti sanitari che non hanno assolto l'obbligo ECM nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022, possono conseguire un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, entro il 31/12/2028, oltre il proprio obbligo formativo. Ipotizziamo ad esempio: 2014/2016 ho un debito di 20 crediti rispetto all'obbligo formativo; 2017/2019 ho un debito di 3 crediti rispetto all'obbligo formativo; 2020/2022 ho un debito di 10 crediti rispetto all'obbligo formativo; Dovrò maturare 33 crediti entro il 31/12/2028 OLTRE il mio obbligo formativo del triennio attuale.2) Gli eventuali crediti GIÀ MATURATI in eccedenza rispetto all'obbligo formativo nei trienni 2014/2016, 2017/2019, 2020/2022, 2023/2025 e 2026/2028 (quindi **fino al 31/12/2028**) verranno ridistribuiti per compensare il debito nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022. Le modalità ed i tempi di spostamento saranno comunicati appena ne avremo notizia.

EVENTI ECM ORDINE

L'Ordine è in via di programmazione e organizzazione di due corsi ECM per i prossimi mesi.

Di seguito i corsi già definiti.

• SALUTE E AMBIENTE IN OTTICA DI GENERE - SABATO 21 MARZO 2026

Iscrizioni aperte: sarà possibile iscriversi accedendo con Spid collegandosi al sito dell'Ordine www.omop.it → accedi ai servizi online → formazione

(<https://omcepu.iredeweb.it/events>)

• CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE AI SENSI DELL'Art. 162 del D.Lgs 101/2020 – SABATO 11 APRILE 2026

Solo quando la Segreteria invierà tutti gli iscritti una e-mail per comunicare la data e il programma sarà possibile iscriversi con Spid collegandosi al sito dell'Ordine www.omop.it → accedi ai servizi online → formazione

COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGO ECM

Dal 1° gennaio 2026 è diventata operativa la normativa che lega l'efficacia della copertura assicurativa al completamento di almeno il 70% dei crediti dell'ultimo triennio utile. Occorre precisare che il 70% dei crediti rappresenta il requisito minimo richiesto dalle compagnie assicurative per valutare la continuità della polizza professionale a partire dal 2026 ma non esonera dall'obbligo formativo: per l'Ordine (e la normativa) è necessario completare i trienni al 100%!!!

A chiarimento normativo, la soglia del 70% è prevista dal Decreto Ministeriale n. 232 del 2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, che attua l'art. 10 comma 6 della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Il decreto stabilisce che l'efficacia delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie è condizionata all'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile, riferito esclusivamente al triennio 2023-2025. Questo significa che il 70% serve solo ai fini della copertura assicurativa nel 2026, e non riduce l'obbligo ECM nei confronti degli Ordini.

Ricordiamo inoltre che il mancato completamento dei crediti può anche influire sulla possibilità di partecipare a concorsi, incarichi o ruoli di responsabilità, che richiedono la prova dell'adempimento completo.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino

ricorda con rimpianto i colleghi:

Dott. Stefanetti Mario, Giamperi Mario, Cenerelli Maria Michela

deceduti recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze.

L'ordine dei Medici Chirurghi E Degli Odontoiatri di Pesaro E Urbino ricorda di:

1. PAGARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE 2026: è stato inviato il bollettino PAGOPA all'indirizzo e-mail e all'indirizzo PEC comunicato all'Ordine dal medico nel mese di febbraio 2026. Le modalità di pagamento sono diverse (PagoPA, on-line tramite sito web dell'Ordine, home banking, sportello di banca, sportello bancomat, sportello Sisal, tabaccheria). **La scadenza rimane invariata al 31.03.2026.**

2. COMUNICARE IL CAMBIO DI RESIDENZA: in base all'Art. 64 del Codice Deontologico è obbligatorio comunicare all'Ordine la variazione di dati anagrafici quali ad esempio il cambio di residenza. È sufficiente collegarsi al sito istituzionale www.omop.it / ACCEDI AI SERVIZI ON-LINE / ENTRA CON SPID e procedere alla variazione. È sempre possibile utilizzare il modulo <https://www.omop.it/wpcontent/uploads/2023/08/Modulo-AGGIORNAMENTO-ANAGRAFICA.pdf> allegando copia del documento di identità, al seguente indirizzo PEC: segreteria.pu@pec.omceo.it

3. COMUNICARE L'INDIRIZZO EMAIL E L'INDIRIZZO PEC: invitiamo tutti coloro che non hanno ancora comunicato all'Ordine l'indirizzo email e l'indirizzo PEC di provvedere entrando nel nostro sito www.omop.it / ACCEDI AI SERVIZI ON-LINE / ENTRA CON SPID e procedere all'inserimento o variazione. È sempre possibile eventualmente la compilazione di apposito modulo <https://www.omop.it/wp-content/uploads/2023/08/Modulo-AGGIORNAMENTOANAGRAFICA.pdf> da inviare unitamente alla copia del documento di identità al seguente indirizzo PEC: segreteria.pu@pec.omceo.it

4. COMUNICARE IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE: ai fini dell'aggiornamento della tenuta degli Albi vi è l'obbligo di comunicare il titolo di specializzazione conseguito tramite modulo di autocertificazione <https://www.omop.it/wpcontent/uploads/2024/03/AUTOCERTIFICAZIONE-SPECIALIZZAZIONE.pdf> da inviare unitamente alla copia del documento di identità al seguente indirizzo PEC: segreteria.pu@pec.omceo.it

5. GENERARE CERTIFICATO DI ISCRIZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE DATI ISCRIZIONE: quando vi è la necessità di ottenere un certificato di iscrizione su carta intestata e con marca da bollo da euro 16,00 (generalmente richiesto da privati) o un riepilogo dei dati di iscrizione valevole come autocertificazione (generalmente per gli enti pubblici) è sufficiente collegarsi al sito istituzionale www.omop.it / ACCEDI AI SERVIZI ON-LINE / ENTRA CON SPID e genera il documento. Ricordiamo che per i certificati di iscrizione su carta intestata è necessario dotarsi preventivamente di marca da bollo da euro 16,00 perché al momento della procedura verrà richiesto l'inserimento del numero della stessa.

6. RESTITUIRE IL TESSERINO DI ISCRIZIONE: al momento della presentazione della domanda di cancellazione dall'Ordine (da presentare entro la fine dell'anno per non pagare la quota dell'anno successivo) è obbligatorio restituire il tesserino di iscrizione e il contrassegno auto.

7. ELENCO MEDICI DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI: è possibile chiedere alla Segreteria tramite e-mail l'elenco dei giovani medici disponibili alle sostituzioni. Per chi volesse iscriversi all'elenco, è sufficiente compilare il modulo ed inviarlo alla segreteria: <https://www.omop.it/wp-content/uploads/2023/07/1-Modulo-per-sostituzioni.pdf>

PAGINA ODONTOIATRICA

CON LA RICETTA DELLA NONNINA?

Recentemente è giunta una circolare dalla FNOMCeO per fornire chiarimenti se gli Odontoiatri liberi professionisti dovessero o meno rapportarsi con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Il quesito era stato posto dai vertici ANDI e la FNOMCeO ha risposto pur precisando che il naturale destinatario del quesito doveva essere il Ministero della Salute. Poiché diversi colleghi si sono lamentati dicendomi che la circolare risulta alquanto sibillina cerco di fare un po' di chiarezza:

1) La Legge n. 207/2024 art.1 comma 317 sancisce che tutti i Medici e Odontoiatri, in qualsiasi forma operanti, sono obbligati ad effettuare le prescrizioni nel formato elettronico. A questo punto Odontoiatri e Medici liberi professionisti hanno protestato dicendo che la prescrizione elettronica obbligava non tanto a dotarsi di computer e programmi, quanto a complicare le procedure delle nostre segreterie con evidente perdita di tempo (bisogna usare il portale SISTEMA TS, con SPID o CIE, e poi generare il codice NBRE, Numero Ricetta Bianca Elettronica, da consegnare al paziente per il ritiro in farmacia). I Farmacisti, dal canto loro, hanno dichiarato che erano assolutamente ancora in grado di fornire farmaci dietro presentazione delle tradizionali ricette cartacee.

2) Per dare come al solito un colpo al cerchio ed uno alla botte, arrivò così la Legge n.26/2026 che all'art.5 comma 10 quinquies prevede una sanzione amministrativa diretta nei confronti del Medico o Odontoiatra inserito nel SSN (dipendente o accreditato) che emette prescrizioni non elettroniche, ma nulla cita riguardo ai Medici e Odontoiatri liberi professionisti che tenessero uguale comportamento.

3) Quindi in sostanza c'è una Legge che obbliga dal 2025 tutti i Medici e Odontoiatri liberi professionisti ad emettere ricette esclusivamente in formato elettronico, ma c'è anche un'altra Legge che non menziona sanzioni a Medici e Odontoiatri che non assolvessero a tale obbligo.

4) Fatta la Legge, trovato l'inganno? Non direi. Forse ci si è resi conto che, finché le farmacie potranno provvedere all'erogazione dei farmaci dietro ricetta cartacea, meglio che l'obbligo di ricetta elettronica per i Liberi Professionisti sia formale e non sostanziale. Il trionfo del compromesso all'italiana: l'obbligo c'è, ma non corriamo alcun rischio se non lo osserviamo.

5) Va aggiunto anche, con un po' di buon senso, che nel Fascicolo Sanitario Elettronico è determinante la presenza di tutto ciò che il paziente fa nell'ambito del SSN, mentre aggiungerci anche le nostre ricette di antibiotici, antidolorifici, ecc. poco incide nella valutazione globale del profilo sanitario del paziente. A questo punto solo la Regione Marche potrebbe instaurare un regime sanzionatorio per Medici e Odontoiatri liberi professionisti che non utilizzassero la ricetta dematerializzata. Non diciamoglielo.

franco